



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

N.300/A/1/33730/116/1/1

Roma, 2 maggio 2008

OGGETTO: Decreto 19 dicembre 2007 – Ministero dei Trasporti.

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002.

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
 - AI SIGG.RI COMMISSARI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
 - AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA AOSTA
 - AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
 - AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI
COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- e, per conoscenza,*
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
 - AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 6 marzo 2008, è stato pubblicato il Decreto 19 dicembre 2007 emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, recante modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 .



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Il provvedimento ha previsto la creazione di una nuova figura di soggetto che collabora con il personale di scorta tecnica alle manifestazioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di concorrenti, quali a titolo esemplificativo, quelle denominate “fondo” o “gran fondo”, allo scopo di garantire un maggior livello di sicurezza alle manifestazioni stesse.

L'adozione del provvedimento sopraindicato impone la previsione di nuove disposizioni operative a parziale modifica o integrazione di quelle già impartite con la circolare prot. n. 300/A/1/43384/116/1 del 17.6.2003.

1. Addetti alle segnalazioni aggiuntive

Gli addetti alle segnalazioni aggiuntive, sono stati previsti dal Disciplinare di cui sopra allo scopo di consentire che la scorta tecnica, effettuata da personale abilitato facente parte di società e associazioni sportive, possa essere integrata da qualificati operatori a terra che segnalino agli utenti della strada il sopraggiungere dei partecipanti alla manifestazione sportiva.

L'abilitazione per gli addetti alle segnalazioni aggiuntive è rilasciata dai Dirigenti dei Compartimenti della Polizia Stradale ai soggetti che hanno frequentato un corso di formazione e superato un esame di qualificazione tenuto dalle società o dalle associazioni sportive a cui appartengono.

2. Funzioni degli addetti alle segnalazioni aggiuntive

Gli addetti alle segnalazioni aggiuntive, d'intesa e sotto la direzione del capo scorta della carovana ciclistica, hanno il compito di segnalare agli utenti delle strade che si immettono su quella interessata da una manifestazione ciclistica, l'attualità del provvedimento di sospensione della circolazione correlata al transito dei concorrenti.

I loro compiti si concretizzano in interventi di segnalazione con l'apposito segnale (paletta) volti ad informare gli utenti della strada dell'obbligo di arrestarsi dopo il passaggio del veicolo di scorta recante il cartello “inizio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

gara ciclistica” e di non proseguire la marcia finché non sia transitato il veicolo recante il cartello di *“fine gara ciclistica”*.

Gli addetti alle segnalazioni di cui sopra devono posizionarsi in corrispondenza delle intersezioni o dei punti sensibili con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all'orario fissato per il transito dei concorrenti e possono abbandonare la loro postazione solo dopo 10 minuti dal passaggio del veicolo di scorta recante il cartello di *“fine gara ciclistica”*.

3. Provvedimento di sospensione della circolazione

Le modifiche introdotte dall'art. 7 bis del Disciplinare tecnico incidono in modo rilevante sulla disciplina della sospensione temporanea della circolazione, il cui provvedimento è adottato dai Prefetti conformemente alle direttive impartite con la richiamata circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17.6.2003.

Occorre, peraltro, sottolineare che la presenza degli addetti alle segnalazioni aggiuntive è prevista solo per le manifestazioni che impegnano un elevato numero di partecipanti e che richiedono un periodo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti.

Perciò, le manifestazioni sportive per le quali gli organizzatori richiedono un periodo di sospensione della circolazione non superiore a 15 minuti non sono interessate dalle nuove disposizioni.

Anche per le manifestazioni che richiedono una sospensione della circolazione di durata superiore, tuttavia, l'obbligo della presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive è limitato alle sole manifestazioni che hanno un elevato numero di partecipanti che, convenzionalmente, può essere indicato in almeno 200 concorrenti iscritti. Solo per tali manifestazioni, infatti, si rendono necessari prolungati tempi di sospensione del traffico veicolare che richiedono la presenza di personale a terra che presidi le intersezioni o i punti sensibili.

Nelle predette circostanze, peraltro, se la sospensione della circolazione è disposta per un periodo di tempo inferiore a 30 minuti, la presenza degli addetti alle segnalazioni aggiuntive è richiesta solo per i punti sensibili principali, che,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

secondo il prudente apprezzamento del responsabile della scorta tecnica, richiedono una particolare attenzione.

Infine, per contemperare le esigenze di mobilità degli utenti della strada interessata al transito della manifestazione sportiva, si ritiene utile sottolineare che la possibilità di accordare periodi di sospensione della circolazione superiori a 30 minuti, è necessariamente limitata alle sole manifestazioni che prevedono la partecipazione di un numero rilevante di concorrenti che, a titolo indicativo, può essere individuato in almeno 400 iscritti. In tali circostanze, la sospensione della circolazione può essere disposta per un periodo massimo di 6 ore a condizione che sia previsto un itinerario alternativo su cui deviare il traffico della strada interessata dalla sospensione stessa.

4. Modifiche alla circolare n.300/A/1/43384/116/1 del 17.6.2003,

In conseguenza delle predette considerazioni, al punto 3.2.2 della circolare 300/A/1/43384/116/1 del 17.6.2003, dopo il secondo capoverso è necessario aggiungere il seguente:

“Conformemente alle indicazioni di cui all'allegata tabella (ALL. 3), per le competizioni sportive che impegnano un numero di partecipanti superiore a 200, quali, a titolo esemplificativo, quelle denominate “fondo o gran fondo”, l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione può prevedere un tempo più lungo di chiusura temporanea della strada.. Tale possibilità è subordinata alla circostanza che gli organizzatori si impegnino a presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso con personale abilitato ad effettuare le segnalazioni di cui all'art. 1 comma 2 bis del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 22.11.2002 e successive modificazioni. Qualora la durata della sospensione della circolazione sia inferiore a 30 minuti, la presenza di personale addetto alle segnalazioni aggiuntive può essere limitata alle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta.

Solo qualora alle medesime competizioni partecipino più di 400 concorrenti, l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione può



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

prevedere che la chiusura temporanea della strada abbia durata superiore alle 2 ore. In ogni caso e salvo motivate eccezioni, non dovrebbe comunque essere prevista una durata superiore alle 6 ore. Tale facoltà è, peraltro, subordinata oltre che alla circostanza che gli organizzatori si impegnino a presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso con il personale abilitato ad effettuare le segnalazioni sopraindicato ed alla presenza di itinerari alternativi sui quali deviare il traffico interessato.

Nei casi sopraindicati, la durata della sospensione o di limitazione della circolazione non può comunque essere superiore a quella indicata nel provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall' art. 8, comma 3, ultimo periodo, del Disciplinare per le scorte tecniche predetto”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Rosini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ALLEGATO 3 della circolare n.300/A/1/43384/116/1 del 17.6.2003

Numero concorrenti	Durata sospensione circolazione	Presenza addetti alle segnalazioni aggiuntive	Altre prescrizioni da imporre nel provvedimento di sospensione
Inferiore a 200	Non superiore a 15 minuti	Facoltativa	
Inferiore a 200	Superiore a 15 minuti	Facoltativa	
Compreso tra 200 e 400	Non superiore a 15 minuti	Facoltativa	
Compreso tra 200 e 400	Compresa tra 15 e 30 minuti	Obbligatoria ma limitata ai punti sensibili più importanti	
Compreso tra 200 e 400	Compreso tra 30 minuti e 2 ore	Obbligatoria lungo tutto il percorso	
Oltre 400	Compreso tra 30 minuti e 2 ore	Obbligatoria lungo tutto il percorso	
Oltre 400	oltre 2 ore	Obbligatoria lungo tutto il percorso	<ul style="list-style-type: none"> • La durata della sospensione non può superare le 6 ore • Devono essere previsti itinerari alternativi

Tabella riepilogativa della durata e delle prescrizione da imporre nel provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.